



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1033 del 17 apr. 2019

DIREZIONE : AFFARI GENERALI

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE TRA L'ASP DI RAGUSA E LA STRUTTURA PRIVATA NON ACCREDITATA CENTRO MEDICO ISPICESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OTORINOLARINGOIATRIA.

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEI

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

U.O.C. AFFARI GENERALI
IL DIRETTORE

AVV. GIOVANNI TOLOMEI

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 17 APR. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale

U.O.S. Patrimonio

IL DIRETTORE U.O.C.
Il Dirigente Amministrativo
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
Dott. Giacomo Lauricella

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Di Iorio

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Di Iorio, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.;
Vista la L.R.n. 5/2009;
Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/17 e 1058/17;

Premesso che con nota del 12.03.2019 pervenuta al n. prot. 8243 del 13.03.2019 la struttura privata Centro medico Ispicese del Dott. Carlo Maurici con sede in Ispica ha chiesto di stipulare con l'Azienda una convenzione al fine di poter usufruire delle prestazioni specialistiche e consulenze di Otorinolaringoiatria;

Che l'istituto della consulenza sanitaria è considerato una forma possibile di collaborazione fra enti del SSN o di altro Ente e/o struttura anche privata ma non accreditata con SSN, allo scopo di far fronte a specifiche necessità che altrimenti non potrebbero venire soddisfatte;

Che il D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni all'art. 15 quinquies, comma 2, lettera c) espressamente recita: *"Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: (omissis) c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata previa convenzione dell'Azienda con le predette Aziende o strutture"*;

Che il CCNL per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto in data 3 Novembre 2005, all'art. 60 conferma le disposizioni dettate dall'art. 58 del precedente CCNL dell'8.6.2000, dove si disciplina, fra le "altre attività a pagamento" anche l'attività chiesta all'Azienda da soggetti terzi, attuata mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;

Che l'art. 28 del Regolamento Aziendale ALPI, approvato con delibera n. 1542 del 23.07.2015 prevede le modalità di esercizio dell'attività professionale in altre strutture sanitarie del SSN o non accreditate a mezzo stipula di apposita convenzione;

Acquisita la disponibilità del Dr. Vincenzo Calabrese, Direttore della UOC della Otorinolaringoiatria;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Ritenuto di poter approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, autorizzandone la sottoscrizione;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto da intendersi qui di seguito riportato e trascritto:

- Stipulare la convenzione con la struttura privata non accreditata Centro Medico Ispicese del Dott. Carlo Maurici con sede in Ispica secondo l'allegato schema, quale parte integrante di questo atto per prestazioni specialistiche di Otorinolaringoiatria individuando quale specialista incaricato il Dott. Vincenzo Calabrese che ha dato la propria disponibilità;
- Dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna autorizzazione di spesa;
- Dare atto che gli importi incassati dovranno essere versati a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato all'ASP entro 5 giorni successivi e la ripartizione dell'attività esterna verrà effettuata ai sensi dell'art. 24 del regolamento aziendale in materia di libera professione (ALPI);
- Dare atto che la convenzione di durata annuale non rinnovabile tacitamente verrà risolta automaticamente al sopravvenire di disposizioni normative o contrattuali incompatibili con la stessa;
- Trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio ALPI per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Angelo Aliquo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE